



Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE - IMPIANTI TERMICI - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: : D.LGS. N. 152/06. IMPIANTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO (R3 – R5 - R13 – D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI UBICATO IN AGRO DI BITONTO ZONA P.I.P. ALLA VIA MOLFETTA - VIA DEI CARRADORI LOTTI 142 – 143. SOCIETÀ CG ECOLOGIA S.R.L.. RINNOVO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.149 del 25/11/2021 è stata disposta una “Riorganizzazione dei Servizi dell’Ente” istituendo tra gli altri, il Servizio “Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico”;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 261 del 31.08.2023 è stato conferito all'Ing. Giampiero di Lella, l’incarico dirigenziale del Servizio “*Tutela e valorizzazione dell’ambiente, Impianti termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico*”;

Visto:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativo alle “Norme in materia ambientale” e s.m.i. disciplina, in particolare, nella parte II le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA), nella parte III la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, nella parte IV la gestione dei rifiuti e nella parte V la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la Legge Regionale 14 giugno 2007 n.17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” ha delegato, tra l'altro, alle Province territorialmente competenti le funzioni amministrative per:
 1. la Valutazione di Impatto Ambientale così come disciplinata dalla L.R. n.11/01 e s.m.i;
 2. il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate ai sensi della L.R. n°30/86 e dell’articolo 23 della L.R. n°17/00;
 3. il rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, già delegate ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 17/2000;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013 n. 26 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art.113 del D.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii);
- la Legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e, specificamente l’art.1, comma 16;
- l’art. 107 del DLgs. n.267/00 e s.m.i;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Bari e in particolare l'art. 38;

Vista la documentazione in atti dalla quale risulta che:

- con determinazione dirigenziale n. 319 del 19/01/2014, dell'allora Provincia di Bari è stata rilasciata in favore della Ditta "ECOLAPINTO s.r.l.", con sede legale in Bitonto – Via Mancini n. 11 l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, all'esercizio dell'attività di stoccaggio (deposito preliminare), di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante operazioni di smaltimento (D15), in agro di Bitonto zona P.I.P. alla via dei Carradori lotti 142 – 143, per una movimentazione massima pari a 132= tonn./annue ed una capacità massima di stoccaggio pari a 33= tonn., così come di seguito riportato:

Ø 76 tonn./annue di rifiuti speciali pericolosi a fronte di una capacità di stoccaggio pari a 14 tonn.;

Ø 56 tonn./annue di rifiuti speciali non pericolosi a fronte di una capacità di stoccaggio pari a 19 tonn.;

- con determinazione dirigenziale n. 1674 del 30/03/2017 del Servizio Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente della Città Metropolitana di Bari è stato disposto, di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.20 c. 5 del D. Lgs. n.152/06 ed in conformità al parere del Comitato provinciale per la VIA, il progetto presentato dalla Ditta ECOLAPINTO s.r.l., relativamente alla modifica sostanziale dell'impianto di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi - per operazioni (R3- R5 – R13 – D15) - ubicato in Bitonto – Zona PIP alla via dei Carradori lotti 142 e 143 – allibrato in catasto al fg 37 particella n. 1284, secondo la soluzione progettuale indicata dagli elaborati prodotti;

- con determinazione dirigenziale n. 4301 del 31/07/2019 è stato disposto di integrare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/06, a favore della Ditta "ECOLAPINTO s.r.l.", con sede legale in Bitonto – Via Mancini n. 11, all'esercizio dell'attività autorizzata per le operazioni di recupero e smaltimento (R3 – R5 - R13 – D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in agro di Bitonto zona P.I.P. alla via dei Carradori lotti 142 – 143, per una movimentazione massima di rifiuti speciali pericolosi di 5.120 tonn./anno ed una capacità massima di stoccaggio pari a 256= tonn. e per una movimentazione annua di rifiuti non pericolosi di 9.800 tonn./anno e per una capacità massima di stoccaggio di 490 tonn., così come ivi riportato, fermo restando gli obblighi di cui al dispositivo della determinazione dirigenziale n. 319 del 19/01/2014;

- con determinazione dirigenziale n. 1919 del 13/04/2020 è stato disposto di prendere atto che la società CG ECOLOGIA s.r.l., con sede in Bitonto – Zona Artigianale alla Via Spagna s.n., gestirà il ramo d'azienda relativo all'impianto ubicato in Bitonto – Zona Artigianale alla Via Spagna s.n., fermo restando gli obblighi tutti delle determinazioni dirigenziali, richiamate nella premessa della d.d. n. 1919/2020 cit.;

- con determinazione dirigenziale n. 3445 del 20/07/2020 è stato disposto di prendere atto della variazione del prospetto gestionale dell'impianto, esercitato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 dalla società CG ECOLOGIA s.r.l., con sede legale in Bitonto – Via Mancini n. 11, all'esercizio dell'attività autorizzata per le operazioni di recupero e smaltimento (R3 – R5 - R13 – D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in agro di Bitonto zona P.I.P. alla via dei Carradori lotti 142 – 143, per una movimentazione massima di rifiuti speciali pericolosi di 5.120 tonn./anno ed una capacità massima di stoccaggio pari a 256= tonn. e per una movimentazione annua di rifiuti non pericolosi di 9.800 tonn./anno e per una capacità massima di stoccaggio di 490 tonn.;

- con determinazione dirigenziale n. 4221 del 10/09/2020 è stato disposto di sostituire il punto 1) della determinazione dirigenziale n. 3445 del 20/07/2020;

- con determinazione dirigenziale n. 2252 del 23/04/2021 è stato disposto di prendere atto della variazione del prospetto gestionale dell'impianto, esercitato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 dalla società CG ECOLOGIA s.r.l., con sede legale in Bitonto – Via Mancini n. 11, all'esercizio dell'attività autorizzata per le operazioni di recupero e smaltimento (R3 – R5 - R13 – D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in agro di Bitonto zona P.I.P. alla via dei Carradori lotti 142 – 143, per una movimentazione massima di rifiuti speciali pericolosi di 5.120 tonn./anno ed una capacità massima di stoccaggio pari a 256= tonn. e per una movimentazione annua di rifiuti non pericolosi di 9.800 tonn./anno e per una capacità massima di stoccaggio di 490 tonn.;

- con determinazione dirigenziale n. 966 del 21/02/2022 è stato disposto di prendere atto della variazione del prospetto gestionale dell'impianto, esercitato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 dalla società CG ECOLOGIA s.r.l., con sede legale in Bitonto – Via Mancini n. 11, all'esercizio dell'attività autorizzata per le operazioni di recupero e smaltimento (R3 – R5 - R13 – D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in agro di Bitonto zona P.I.P. alla via dei Carradori lotti 142 – 143, per una movimentazione massima di rifiuti speciali pericolosi di 5.120 tonn./anno ed una capacità massima di stoccaggio pari a 256= tonn. e per una movimentazione annua di rifiuti non pericolosi di 9.800 tonn./anno e per una capacità massima di stoccaggio di 490 tonn., rimodulando i quantitativi di alcune tipologie di rifiuto,

così come riportato nel detto provvedimento, fermo restando gli obblighi di cui al dispositivo delle determinazioni dirigenziali su richiamate;

- con nota in atti al prot. n. 26838 del 27/03/2023, la Società CG ECOLOGIA s.r.l. con documentata istanza, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per le operazioni di recupero e smaltimento (R3 – R5 - R13 – D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in agro di Bitonto zona P.I.P. alla via dei Carradori lotti 142 – 143, per una movimentazione massima di rifiuti speciali pericolosi di 5.120 tonn./anno ed una capacità massima di stoccaggio pari a 256= tonn. e per una movimentazione annua di rifiuti non pericolosi di 9.800 tonn./anno e per una capacità massima di stoccaggio di 490 tonn.;
- con nota prot. n. 32019 del 13/04/2023, il servizio scrivente ha invitato la società a trasmettere documentazione integrativa;
- con nota in atti al prot. n. 46446 del 29/05/2023, la Società CG ECOLOGIA s.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa;

Atteso, inoltre, che:

-) il progetto in epigrafe, oggetto di valutazione della presente procedura, è assoggettato alle garanzie finanziarie ex art. 208, comma 11, lettera g);

-) il Servizio Cielo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n.6117 del 23/07/2014, in atti al prot. n.111631 del 28/07/2014, ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente (prot. n.19931 del 18/07/2014) avente ad oggetto: *“Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti.”* che riporta quanto di seguito trascritto:

“... La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36.”....

... Con la sentenza n.67 del 02/04/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

... Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del D.Lgs. n.152/2006.”;

-) il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 01/08/2014 ha trasmesso la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni affinché *“possa essere valutato e tenuto in debito conto nello svolgimento delle proprie attività.”;*

-) le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale ammontano complessivamente a € **177.540,00**, come di seguito specificato:

ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

€ 170,00 x 490 tonn. per attività R13 - D15 di rifiuti speciali non pericolosi	€ 83.300,00
€ 11,5 x 1.780 tonn./anno per attività R3 – R5 di rifiuti speciali non pericolosi	€ 20.470,00
Minimo da garantire	€ 90.500,00

ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

€ 340,00 X 256 tonn. per attività D15 di rifiuti speciali pericolosi

€ **87.040,00**

TOTALE € 177.540,00

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare in via sussidiaria, in € **177.540,00** le garanzie finanziarie sulla base dei criteri riportati nella bozza del citato decreto ministeriale, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali citate, nonché alle prime indicazioni impartite dalla Regione Puglia, secondo le modalità riportate nell'Allegato tecnico A e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto all'approvazione del decreto ministeriale;

Ritenuto infine, che, in analogia con le disposizioni dettate dall'art.6 del DM 26.05.2016 è consentita la prestazione di garanzie finanziarie di durata inferiore all'autorizzazione, purchè sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia; codesta ditta potrà prestare le garanzie frazionandole per periodi temporali minori, provvedendo per tempo, a prolungare la validità, in modo da garantire che l'impianto abbia sempre almeno 24 ulteriori mesi di copertura oltre il periodo frazionato, quest'ultimo dovrà essere della durata di almeno cinque anni.

- con Determinazione Dirigenziale N. 2882 del 01-06-2023 è stato disposto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013, da rilasciare da parte dello Sportello Unico del Comune di Bitonto, per lo scarico delle acque meteoriche, ai sensi dell'art.113 del D. lgs.n.152/2006 e s. m ed i. e del R.R. n.26/2013 e s. m ed i., in favore della Società "CG Ecologia S.r.l." di Bitonto, con sede legale ed operativa alla Via Spagna nn.71-73, in catasto al Fg. di mappa n. n.37 p.la n.1284, dilavanti dalle superfici scolanti di un insediamento destinato Recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, secondo le modalità ivi indicate;

isto che:

- con il su richiamato provvedimento n. 4301 del 31.07.2019 è stato disposto di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 152/2006 artt. 269 comma 2, la Ditta "ECOLAPINTO s.r.l.", alle emissioni in atmosfera rivenienti dallo stabilimento ubicato in Bitonto zona P.I.P. alla via dei Carradori lotti 142 – 143 rivenienti dall'attività di recupero e smaltimento (R3 – R5 - R13 – D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di adozione dello stesso provvedimento;
- si rende opportuno unificare la scadenza delle autorizzazioni relative sia all'attività svolta ai sensi dell'art. 208 sia all'attività ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- alla luce della documentazione acquisita, che non vi sono motivi ostativi all'accoglimento della richiesta avanzata dalla Società istante;

Ritenuto che trattasi di rinnovo di autorizzazione all'esercizio, già concessa da questa Amministrazione;

Rilevato che la Dott.ssa Maria Grazia Tursilli attesta che l'istruttoria espletata è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

Attestato che il Dirigente e la Dott.ssa Maria Grazia Tursilli, nella qualità di responsabile del procedimento, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. N.165 del 30/3/2001;

Visto l'art. 14 – comma 1 - lett. E) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 673 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il "Piano Regionale di Gestione dei rifiuti speciali", pubblicato sul B.U.R.P. n. 58 del 24.05.2022;

Vista la L. n. 241/90 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) di **rinnovare** ai sensi del comma 12 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, l'autorizzazione rilasciata in favore della Società CG ECOLOGIA s.r.l., con sede legale in Bitonto – Via Mancini n. 11, all'esercizio dell'attività autorizzata per le operazioni di recupero e smaltimento (R3 – R5 - R13 – D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in agro di Bitonto zona P.I.P. alla via dei Carradori lotti

142 – 143, per una movimentazione massima di rifiuti speciali pericolosi di 5.120 tonn./anno ed una capacità massima di stoccaggio pari a 256= tonn. e per una movimentazione annua di rifiuti non pericolosi di 9.800 tonn./anno e per una capacità massima di stoccaggio di 490 tonn., così come di seguito riportato e secondo il layout allegato al presente provvedimento:

		Operazioni previste		Messa in Riserva e/o Deposito Preliminare	
CER	Descrizione	Recupero	Smaltimento	Quantità istantanea (t)	Quantità annuale (t)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R13-R3	-	2,00	40,00
15 01 02	imballaggi in plastica	R13	-	5,00	160,00
15 01 03	imballaggi in legno	R13-R3	-	5,00	160,00
15 01 04	imballaggi metallici	R13	-	8,00	160,00
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R13-R3	-	8,00	160,00
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13-R3	-	8,00	160,00
15 01 07	imballaggi in vetro	R13-R5	-	5,00	100,00
15 01 09	imballaggi in materia tessile	R13	-	1,00	20,00
15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	D15	12,00	240,00
15 01 11 *	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	R13	D15	12,00	180,00
15 02 02 *	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13	D15	8,00	160,00
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13	D15	5,00	100,00
16 01 03	pneumatici fuori uso	R13	D15	4,00	100,00
16 01 11 *	pastiglie per freni contenenti amianto	R13	D15	1,00	10,00
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R13	D15	8,00	160,00
16 01 17	metalli ferrosi	R13	D15	10,00	200,00
16 01 18	metalli non ferrosi	R13	D15	9,00	160,00
16 01 19	plastica	R13	D15	8,00	160,00
16 01 20	vetro	R13-R5	D15	5,00	100,00
16 02 09 *	trasformatori e condensatori contenenti PCB	R13	D15	6,00	240,00

16 02 10 *	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	R13	D15	6,00	100,00
16 02 12 *	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	R13	D15	1,00	50,00
16 02 13 *	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R13	D15	10,00	100,00
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13	D15	12,00	240,00
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13	D15	12,00	240,00
16 02 15 *	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R13	D15	12,00	160,00
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13	D15	8,00	160,00
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	R13	D15	8,00	160,00
17 01 06 *	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	-	D15	12,00	240,00
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13	-	8,00	160,00
17 02 01	legno	R13-R3	-	10,00	200,00
17 02 02	vetro	R13-R5	-	5,00	100,00
17 02 03	plastica	R13	-	8,00	140,00
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	R13	D15	12,00	180,00
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R13	-	10,00	200,00
17 04 02	alluminio	R13	-	10,00	200,00
17 04 03	piombo	R13	-	5,00	100,00
17 04 04	zinco	R13	-	5,00	100,00
17 04 05	ferro e acciaio	R13	-	12,00	200,00
17 04 06	stagno	R13	-	5,00	100,00
17 04 07	metalli misti	R13	-	8,00	160,00
17 04 09 *	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	R13	D15	12,00	140,00
17 06 01 *	materiali isolanti contenenti amianto	-	D15	12,00	240,00
17 06 03 *	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	-	D15	15,00	240,00
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R13	D15	40,00	600,00

17 06 05 *	materiali da costruzione contenenti amianto	-	D15	60,00	2000,00
17 08 01 *	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	-	D15	12,00	180,00
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13	D15	23,00	460,00
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	-	D15	12,00	180,00
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13	D15	8,00	160,00
19 12 01	carta e cartone	R13-R3	-	2,00	40,00
19 12 02	metalli ferrosi	R13	-	10,00	200,00
19 12 03	metalli non ferrosi	R13	-	10,00	200,00
19 12 04	plastica e gomma	R13	D15	5,00	100,00
19 12 05	vetro	R13-R5	-	8,00	160,00
19 12 06 *	legno contenente sostanze pericolose	R13	D15	8,00	100,00
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13-R3	-	5,00	160,00
19 12 08	prodotti tessili	R13	-	2,00	40,00
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	R13	D15	8,00	80,00
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13	D15	8,00	160,00
20 01 01	carta e cartone	R13-R3	-	5,00	100,00
20 01 02	vetro	R13-R5	-	8,00	160,00
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13	D15	8,00	160,00
20 01 10	abbigliamento	R13	-	1,00	50,00
20 01 11	prodotti tessili	R13	D15	1,00	50,00
20 01 33 *	batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13	D15	5,00	50,00
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13	D15	5,00	160,00
20 01 35 *	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	R13	D15	12,00	100,00
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13	D15	8,00	160,00
20 01 37 *	legno, contenente sostanze pericolose	R13	D15	8,00	150,00

20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13-R3	-	5,00	160,00
20 01 39	plastica	R13	D15	5,00	100,00
20 01 40	metalli	R13	-	10,00	200,00
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	R13	D15	8,00	160,00
20 02 01	rifiuti biodegradabili	R13	D15	8,00	160,00
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	R13	D15	15,00	300,00
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	R13	D15	15,00	300,00
20 03 02	rifiuti dei mercati	R13	D15	15,00	300,00
20 03 03	residui della pulizia stradale	R13	D15	15,00	300,00
20 03 07	rifiuti ingombranti	R13	D15	20,00	300,00

2) La Società CG Ecologia s.r.l. durante l'esercizio dell'attività autorizzata, è tenuta all'osservanza dei seguenti obblighi:

A) in ordine alla gestione dei rifiuti:

- a. rispettare le norme generali di sicurezza;
- b. indicare sui singoli serbatoi e/o contenitori fissi la tipologia dei rifiuti contenuti;
- c. indicare negli spazi destinati, la tipologia dei rifiuti stoccati;
- d. esporre i cartelli con le norme di primo soccorso;
- e. limitare a mesi sei la durata massima dello stoccaggio, con effetto dalla data di assunzione in carico dei rifiuti;
- f. comunicare alla Città Metropolitana di Bari gli impianti di recupero e/o smaltimento finale dei rifiuti stoccati;
- g. effettuare semestralmente il monitoraggio del comparto sonoro ed atmosferico mediante esami analitici;
- h. effettuare semestralmente il monitoraggio dei reflui da immettere nella fogna cittadina;
- i. osservare ogni altra norma, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene, ambiente e territorio;
- j. osservare tutte le disposizioni di cui all'art. n. 178, comma 2, nonché degli artt. n. 187, n. 188, n. 189 e n. 190 del D.Lgs. n. 152/2006;
- k. effettuare le comunicazioni ai sensi della legge 25/1/94, n. 70;
- l. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Bari entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia dei formulari di identificazione;
- m. effettuare periodici interventi di disinfestazione dell'intero stabilimento, con frequenza almeno settimanale nel periodo estivo;
- n. non effettuare alcuna operazione che possa configurarsi come "eliminazione mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra" dei rifiuti speciali pericolosi previste dall'art. 178, del D.Lgs. n. 152/2006;
- o. osservare le disposizioni previste dalla parte III del testo unico ambientale n.152/06 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- p. garantire, in ogni caso, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 178, del D.Lgs. n.

152/2006;

q. adempiere agli obblighi tutti di cui al presente provvedimento autorizzatorio, pena la comminatoria delle sanzioni di cui all'art. 8 della L.R. n. 30/1986 ed all'art. 256, del D.Lgs. n. 152/2006;

r. Il datore di lavoro dovrà predisporre ed effettuare una specifica e periodica formazione, nonché definire istruzioni di lavoro e di controllo per tutte le fasi dell'attività dell'azienda, compresa l'accettazione dei rifiuti e la gestione delle non conformità, e avvalersi della presenza di un soggetto responsabile della gestione con esperienza in merito alla gestione dei rifiuti;

s. non sarà possibile procedere alla miscelazione dei rifiuti se non nel rispetto dell'art. 187 del D.Lgs 152/06. Le attività di miscelazione devono essere condotte in conformità alle seguenti specifiche condizioni:

- La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti anche con altre sostanze o materiali con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità possedute, di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii.), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee;
- le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori;
- la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, le tipologie (codici CER, caratteristiche chimico fisiche, classi di pericolo ed n. e data del certificato di analisi a firma di chimico o società di chimici iscritti all'albo professionale) e le quantità dei rifiuti e delle le sostanze o materiali miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;
- sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il codice CER attribuito alla miscela risultante;
- il Responsabile dell'impianto, con comprovate competenze, dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
- le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto avente comprovate competenze;
- dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. n. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
- ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata (comprendendo anche, ove necessario, specifica analisi) prima di essere avviata al relativo impianto di smaltimento o recupero;
- la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato d.lgs. 36/03; in tal senso le singole partite di rifiuti devono possedere, già prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità alla discarica di destino previste dal D.m. 27/09/10;

- non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per il recupero;
- il codice di ogni miscela risultante dovrà essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., indicativamente a partire dalla famiglia dei CER 19, in quanto prodotta da un impianto di trattamento rifiuti. Nel caso la miscela sia costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il CER della miscela dovrà essere pericoloso;
- le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/06; va da sé che possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza di soggetti interessati.
- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. In particolare le prove di miscelazione devono verificare l'assenza di sviluppo di gas tossici o molesti e di reazioni esotermiche e di polimerizzazione. Inoltre alla fine delle prove di miscelazione, la miscela stessa deve essere sottoposta a test di screening per la caratteristica di pericolo di cui al Regolamento CE n° 440/2008 e ss.mm.ii., in particolare devono essere valutate le caratteristiche di pericolo HP1, HP2, HP3 e HP12. Il responsabile dell'impianto deve provvedere ad evidenziare l'esito positivo delle verifiche riportandolo sulle apposite schede di registrazione; dette registrazioni dovranno essere datate, numerate in maniera univoca e progressiva e riferite alla specifica verifica di compatibilità effettuata sui rifiuti destinati ad essere miscelati; nello spazio annotazioni del registro di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dovrà essere riportato il riferimento alla specifica verifica di compatibilità;

Ø B) in ordine alle emissioni in atmosfera la Società dovrà rispettare le seguenti prescrizioni imposte nella determinazione n. 4301 del 31/07/2019 qui di seguito riportate:

- a) di fissare i limiti massimi dei valori di emissioni in atmosfera per il punto di emissione E1 (fumi rivenienti da impianti di recupero per sterilizzazione) nella misura che segue:
 - ü Emissione convogliata Ec1 il rispetto per il parametro polveri pari a 10 mg/Nmc;
 - ü Emissioni diffuse ED2 ed ED3 il rispetto per il parametro polveri pari a 5 mg/Nmc.
- b) il Gestore dovrà concordare con Arpa Puglia i punti di monitoraggio al confine ove è previsto il campionamento delle sostanze odorigene nonché il rispetto del valore limite di cui alla L.r. 23/2015;
- c) il Gestore entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzatorio deve effettuare il monitoraggio completo presso il camino EC1 di tutti i composti di cui alla L.R. n. 23/2015. Il quadro degli inquinanti da monitorare potrà essere successivamente riesaminato su istanza di parte, dopo aver condotto almeno 2 campagne di monitoraggio dei composti;
- d) per il camino EC1 il periodo tra la data di messa in esercizio e la data di messa a regime degli impianti è stabilito pari a 15 giorni. La messa in esercizio deve essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni al Servizio Edilizia Pubblica, Territorio ed Ambiente della

Città Metropolitana di Bari;

e) la frequenza delle analisi sarà semestrale;

f) il Gestore è tenuto a trasmettere mediante il CET le informazioni tecnico/amministrative riguardanti al ciclo produttivo ed i punti di emissione, nonché quanto disposto nella DGRP n. 180 del 19 Febbraio 2014;

g) per le misure discontinue, ai sensi del punto 2.3, Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di concentrazione si considerano rispettati se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferite ciascuna a un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione;

h) i punti di emissione devono essere identificati univocamente secondo la codifica indicata nel presente documento, con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo;

i) i punti di misura e campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei limiti di emissione devono essere posizionati e dimensionati facendo riferimento alla norma UNI EN 10169 e s.m.i. e UNI EN 13284-1;

j) l'accessibilità ai punti di misura deve essere mantenuta tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia;

k) la verifica del rispetto dei limiti di emissione, i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM e ogni altro metodo utile alla corretta verifica dei limiti di emissione;

l) le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura;

m) i dati relativi ai controlli analitici previsti nell'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Quinta, Allegato VI, Capitolo 5, Appendice 1;

n) il Gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e all'Autorità di controllo con anticipo di almeno 30 giorni le date degli autocontrolli;

o) il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente e all'Autorità di controllo i certificati d'analisi con la stessa frequenza prevista per il monitoraggio.”

3) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 12, art. 208 e art. 269 co.2, del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione rilasciata con il presente atto, rinnovabile ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, resta valida per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del 19/01/2024;

4) di obbligare, la **Società CG Ecologia s.r.l.**, a trasmettere entro il termine di 30 giorni dal rinnovo dell'autorizzazione, pena la sospensione dell'attività, garanzie finanziarie prestate per l'importo di € **177.540,00** il cui beneficiario deve essere la Città Metropolitana di Bari;

5) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di disposizioni esplicative e regolamentari attuative del citato D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;

6) la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta in conformità, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 4064 del 15/03/18 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi;

- 7) si ritiene far salve le autorizzazioni, le prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'Ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche;
- 8) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Bari;
- 9) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente;
- 10) di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia – Sezione Rifiuti e Bonifiche, all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, al **Comune di Bitonto**, alla A.S.L. BA competente per territorio, alla Società interessata e per conoscenza al Sindaco della Città Metropolitana di Bari ed al Servizio Polizia Metropolitana,;
- 11) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971.

Bari, 02-01-2024

IL DIRIGENTE
ING. GIAMPIERO DI LELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.